

TI_GERICHTE 60.2017.5 vom 24. Februar 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-02-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2017.5

FR: TI_GERICHTE 60.2017.5 du 24 février 2017

IT: TI_GERICHTE 60.2017.5 del 24 febbraio 2017

Regeste

Reclamo contro la decisione della Divisione della giustizia che ha confermato la decisione della Direzione delle Strutture carcerarie con cui ha disposto il trasferimento presso un penitenziario in CH interna per l'evasione tentata del 1992. Negato pericolo per la sicurezza e l'ordine interni

Erwägungen

E. 1

, quale condannato e destinatario della decisione impugnata che lo tocca direttamente, personalmente e attualmente nei suoi diritti, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l'art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica del giudizio. Il reclamo è quindi, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine e proponibile.

E. 1.1

Il Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP, RS 312.0), all'art. 439 cpv. 1 CPP, lascia ai Cantoni la facoltà di designare le autorità competenti per l'esecuzione delle pene e delle misure e di stabilire la relativa procedura. Il Canton Ticino ha adottato il 20.04.2010 la Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (RL 4.2.1.1., nel seguito citata LEPM) – in vigore dall'1.01.2011 – e, in applicazione di quest'ultima, il Regolamento sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti del 6.03.2007 (RL 4.2.1.1.1., nel seguito citato REPM), in vigore dal 9.03.2007, con successive modifiche. Sulla base di tali regolamentazioni è inoltre stato adottato il 15.12.2010 il Regolamento delle strutture carcerarie del Cantone Ticino (RL 4.2.1.1.2., nel seguito RSC), in vigore dall'1.01.2011. La persona incarcerata gode del diritto di reclamo (art. 81 cpv. 1 RSC e art. 56 REPM). I reclami interposti contro l'operato della Direzione delle Strutture carcerarie devono essere direttamente inviati alla Divisione della giustizia, entro 5 giorni dalla pretesa infrazione, e non hanno effetto sospensivo (art. 57 cpv. 1 e 2 REPM e art. 81 cpv. 2 lit. c RSC). Per l'art. 12 cpv. 2 LEPM le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure, che non rientrano in quelle rese dal giudice dei provvedimenti coercitivi nei casi previsti dall'art. 12 cpv. 1 LEPM, sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali entro 10 giorni; si applica per analogia la procedura prevista negli articoli 379 e segg. CPP. Fra queste decisioni rientrano anche quelle rese dalla Divisione della giustizia inerenti al trasferimento di un detenuto fuori cantone, posto che non riguardano solo la mera esecuzione della pena, ma influiscono anche sui contatti del condannato con l'esterno e segnatamente con le persone a lui vicine, disciplinati dall'art. 84 CP. La competenza di questa Corte a statuire non deriva quindi soltanto dalla normativa cantonale, bensì, quale ultima istanza cantonale ex art. 80 cpv. 2 LTF, è pure direttamente fondata sulla legislazione federale che impone un doppio grado di

giurisdizione (sentenza TF dell'8.10.2013, 6B_581/2013, consid. 2.3.).

E. 1.2

Con il reclamo si possono censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 393 cpv. 2 lit. a CPP), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 393 cpv. 2 lit. b CPP) e/o l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 lit. c CPP). Il reclamo deve essere presentato entro 10 giorni per iscritto e motivato (art. 396 cpv. 1 CPP), con riferimento in particolare all'art. 390 CPP per la forma scritta ed all'art. 385 CPP per la motivazione. In particolare la persona o l'autorità che lo interpone deve indicare i punti della decisione che intende impugnare, i motivi a sostegno di una diversa decisione ed i mezzi di prova auspicati (art. 385 cpv. 1 lit. a, b e c CPP). La prevalenza dei principi della verità materiale e della legalità impone alla giurisdizione di reclamo, investita di un gravame, di decidere indipendentemente dalle conclusioni o dalle motivazioni addotte dalle parti, applicando il diritto penale, che deve imporsi d'ufficio (Commentario CPP – M. MINI, art. 391 CPP n. 2; cfr., anche, sentenze TF 6B_69/2014 del 9.10.2014 consid. 2.4.; 6B_776/2013 del 22.07.2014 consid. 1.5.; 1B_460/2013 del 22.01.2014 consid. 3.1; 1B_768/2012 del 15.01.2013 consid. 2.1.).

E. 1.3

Il gravame, inoltrato il 9/10.01.2017, contro la decisione 30.12.2016 della Divisione della giustizia, è tempestivo. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. RE

E. 2

lit. a REPM), alle persone condannate da autorità di altri Cantoni o da autorità penali della Confederazione, se l'esecuzione della pena è affidata al Cantone Ticino (art. 2 lit. b REPM), come pure alle persone condannate da autorità ticinesi, ma che eseguono la loro pena in un altro Cantone, nella misura in cui le competenze sono riservate al Cantone di giudizio e fatta riserva della delega di competenze (lit. c dell'art. 2 REPM). Il giudice dei provvedimenti coercitivi è l'autorità competente a decidere il collocamento iniziale del condannato ex art. 76 CP (art. 10 cpv. 1 lit. h LEPM i.c.c. l'art. 73 LOG). Esso può, a norma dell'art. 28 cpv. 1 REPM, ordinare l'espiazione di una pena o l'esecuzione di una misura in uno stabilimento di un altro Cantone, quando ciò sia giustificato dalla personalità del condannato, per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di esecuzione della sanzione penale, o da necessità di cura medica; la Direzione delle Strutture carcerarie può ordinarla quando ciò sia giustificato da motivi di sicurezza o di ordine interno. Quest'ultima facoltà della Direzione viene ribadita all'art. 86 lit. b cifra 4 RSC.

E. 2.1

L'art. 372 CP obbliga i Cantoni ad eseguire sia le sentenze pronunciate dai loro tribunali sia quelle pronunciate dalle autorità giudiziarie della Confederazione. Gli art. 13 e 14 dell'Ordinanza sul Codice penale e sul Codice penale militare del 19.09.2006 (OCP-CPM, RS 311.01) regolano inoltre la competenza sull'esecuzione in caso di concorso di più sanzioni ordinate da sentenze pronunciate in Cantoni diversi.

E. 2.2

Il REPM si applica, fra l'altro, alle persone condannate dalle autorità ticinesi (art.

E. 3.1

Nel caso in esame, ricevuta la necessaria delega da parte delle autorità d'esecuzione _____, il giudice dei provvedimenti coercitivi in data 2.06.2016 ha deciso il collocamento iniziale di RE 1 in sezione chiusa (avendo valutato un concreto rischio di fuga e di recidiva) presso le Strutture carcerarie cantonali, al fine di espiare la pena inflittagli dal Kriminalgericht di _____ (4 anni e 6 mesi) a cui ha aggiunto il residuo di pena di cui alla sentenza 7.03.1994 (3 anni 11 mesi 5 giorni). Occorre quindi in concreto esaminare se la decisione di trasferimento di RE 1 resa dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e confermata nella decisione della Divisione della giustizia, qui impugnata – che si trova in contrasto con la decisione di collocamento iniziale 2.06.2016 emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi così come con la richiesta del reclamante di potersi riavvicinare ai propri familiari più stretti – è giustificata da sufficienti motivi di sicurezza e di ordine interno come prevedono l'art. 28 cpv. 1 REPM e l'art. 86 lit. b cifra

E. 3.2

Siccome detenuto (a tutt'oggi) oltralpe dal giorno del suo arresto, avvenuto il 12.03.2014 a _____, la Divisione della giustizia, così come la Direzione delle Strutture carcerarie, in buona sostanza, pronosticano che la presenza del reclamante presso il penitenziario cantonale metterebbe (ancora) attualmente in serio pericolo la sicurezza e l'ordine interno della struttura carceraria cantonale, visti i drammatici avvenimenti del 3.10.1992, cui RE 1 è stato compartecipe, e vista la di lui personalità, stante che egli presenta un pericolo di fuga e di recidiva, come confermato recentemente anche da questa Corte. Ora, come ricostruito ed accertato nella sentenza 7.03.1994 della Corte della assise criminali, la tentata evasione di 8 detenuti avvenuta il 3.10.1992, si è realizzata non grazie alla conoscenza di falle di ordine tecnico e/o logistico interne all'istituto penale, bensì grazie alla corruzione di due agenti di custodia, da parte di due detenuti (non RE 1) pericolosi, di cui uno è rimasto leggermente ferito mentre l'altro è perito nella tentata fuga. Un agente di custodia corrotto – condannato in un procedimento penale separato – ha in particolare permesso l'introduzione nel carcere delle armi, poi utilizzate nel piano di fuga. Mentre l'altro secondino corrotto ha aperto le celle e i cancelli del penitenziario, ha messo a disposizione i due autoveicoli con cui fuggire e ha preso posto su uno di essi fingendosi preso in ostaggio, per poi rimanere ucciso insieme ad altri due detenuti che viaggiavano con lui. RE 1 non ha fatto parte del gruppo dei detenuti promotori del piano di fuga ma, come accertato dalla corte del merito, vi ha aderito nel seguito (facendosi influenzare dalle personalità più forti di alcuni altri detenuti), assumendo comunque un ruolo non indifferente. In particolare ha impugnato un'arma carica (ma senza colpo in canna, circostanza questa per cui l'allora Corte di cassazione e di revisione penale l'ha prosciolto dal reato di esposizione a pericolo della vita altrui), con cui ha direttamente minacciato un agente di custodia (agente poi deceduto nel 2004, e dunque non quello ancora in servizio presso il penitenziario cantonale), per scappare dal carcere insieme agli altri. Si ricorda che del piano d'evasione le forze dell'ordine, a suo tempo, erano venute a conoscenza, tant'è che si erano preparati all'esterno del carcere penale, allestendo un posto di blocco. Giunta davanti allo stesso la vettura su cui avevano preso posto RE 1 con altri tre detenuti e due agenti di custodia (realmente) tenuti in ostaggio (di cui uno, come più sopra accennato, deceduto nel 2004 e l'altro ormai al beneficio della pensione) si è fermata all'alt imposto dalla Polizia, così che non ne è conseguito ferimento per alcuno. L'altra vettura invece, su cui viaggiava l'altro gruppo di detenuti (tre) considerati più pericolosi (segnatamente quelli che hanno ideato e organizzato il piano di fuga, che hanno corrotto i due agenti di sorveglianza, e quello che ha minacciato con un'arma l'agente di custodia attualmente ancora in servizio presso il

penitenziario, oltre all'agente di custodia corrotto che si fingeva in ostaggio) ha innescato un'improvvisa manovra di retromarcia per sfuggire al posto di blocco. Di conseguenza le forze dell'ordine hanno aperto il fuoco contro il veicolo in fuga, così che sono rimasti uccisi due detenuti e l'agente di custodia corrotto. Come riconosce l'autorità amministrativa stessa tali accadimenti sono stati tanto tragici, quanto unici ed eccezionali. Infatti sull'arco di quasi un quarto di secolo, non si sono più verificati eventi di tale portata e con simili tragiche conseguenze, a riprova del buon funzionamento delle Strutture carcerarie cantonali e dell'ottimo e corretto lavoro prestato dal personale attivo, nel tempo, presso tale istituto. È proprio tale unicità ed eccezionalità a tenerne vivo il ricordo, ma – appunto – di mero ricordo si tratta. Senza nulla togliere alla reale drammaticità degli eventi del 1992 e al conseguente impatto psicologico, dagli atti risulta che un unico agente di custodia, che ha vissuto in prima persona la tentata evasione, è rimasto in servizio presso il penitenziario cantonale. Pur ritrovandosi quotidianamente nei medesimi luoghi teatro dei fatti di sangue, a stretto contatto con detenuti, pure del calibro del reclamante, che presentano un rischio di fuga e/o di recidiva, con le tensioni e le difficoltà che l'ambiente carcerario notoriamente comporta, egli ha ammirevolmente mantenuto il proprio posto di lavoro, dimostrando così di aver potuto e saputo superare quei tragici eventi. In questo lungo lasso di tempo vi sono inoltre stati svariati avvicendamenti nell'organico nel settore della giustizia, segnatamente sia in seno alla Direzione delle Strutture carcerarie, sia a capo della Direzione del Dipartimento di giustizia, sia al Comando della Polizia cantonale, sia in Consiglio di Stato e, non da ultimo, sia nel personale di custodia. Pure l'apertura del carcere giudiziario La Farera, accanto al carcere penale La Stampa, ha comportato alcuni cambiamenti strutturali. Si rileva pertanto inconsistente, poco pertinente e non credibile l'argomentazione sostenuta dall'autorità amministrativa, secondo cui a distanza di 24 anni vista l'assenza di “ modifiche logistiche sostanziali ” e visto il problema della “ costante sovraoccupazione ” la presenza di RE 1 metterebbe in serio pericolo la sicurezza e l'ordine interno, in quanto egli “ conosce molto bene ” il penitenziario La Stampa a seguito del tentativo di fuga risalente al 1992. L'autorità amministrativa non ha né ventilato né fatto emergere circostanze tali, da rendere concreto un pericolo in questo senso, come ad esempio l'eventuale presenza nelle strutture carcerarie cantonali di altri detenuti, con cui RE 1 è entrato in passato o potrebbe prevedibilmente entrare in contatto o in conflitto, in modo tale da originare possibili disordini interni. Nemmeno ha messo in luce esternazioni e/o agiti di rancore e/o di vendetta da parte del reclamante o di altri detenuti o (eventualmente) di agenti di custodia, atti a suscitare possibili focolai che potrebbero degenerare in atti di violenza nei confronti del personale del penitenziario e/o della popolazione carceraria. Nemmeno infine ha evidenziato aspetti personali o comportamentali di RE 1, emersi durante quest'ultima carcerazione, per cui è richiesto nei suoi confronti l'impiego di misure di contenimento più specifiche onde arginare concreti pericoli per l'incolumità di terze persone, qualora poste in contatto con il reclamante. Si ricorda che l'evasione solo nella misura in cui assurge ad ammutinamento di detenuti con l'impiego della violenza, delle minacce o della forza nei confronti di terzi, costituisce un reato grave di rilevanza penale. Altrimenti la fuga del detenuto in quanto tale è punita a livello di mera sanzione disciplinare (art. 83 cpv. 1 lit. a RSC). Tutti i detenuti se si trovano collocati nella sezione chiusa di un penitenziario, è perché, conformemente all'art. 76 cpv. 2 CP, presentano un rischio di fuga e/o di recidiva. Al proposito si evidenzia che la valutazione circa il pericolo di fuga e di recidiva del reclamante, operata recentemente da questa Corte in altro procedimento volto ad avallare o meno la decisione di collocamento in sezione chiusa di RE 1 emanata dal giudice dei

provvedimenti coercitivi (inc. CRP 60.2016.172), è stata effettuata sulla base di criteri giuridici e giurisprudenziali applicati indistintamente a tutti i condannati chiamati ad espiare una pena detentiva (segnatamente condizioni di vita, legami familiari, situazione professionale e finanziaria, relazioni con l'estero risp. assenza di legami con il nostro paese, precedenti penali). Non sgorga quindi dal fatto che il reclamante è stato condannato, fra l'altro, per il reato di ammutinamento di detenuti qualificato. Come per la prognosi nella procedura di liberazione condizionale, la natura del reato per cui il detenuto si trova in carcere di per sé non è determinante per la prognosi. Possono essere di rilievo le circostanze nelle quali è stato compiuto il reato, nella misura in cui permettano di trarre conclusioni sulla personalità dell'autore e di conseguenza sul suo futuro comportamento (DTF 124 IV 193 consid. 3). Riconoscendo senz'altro lo stress, le tensioni e la necessaria padronanza di sé che la funzione di agente di custodia comporta, alla luce di tutto quanto sopra, l'autorità non ha sufficientemente concretizzato un maggior pericolo o un maggior disagio a cui il personale delle strutture carcerarie cantonali sarebbe maggiormente esposto con la presenza del reclamante, rispetto al personale di custodia di _____, dove quest'ultimo è attualmente detenuto. Non si vede né per quale ragione né in quale modo, il personale del penitenziario di _____ sarebbe maggiormente in grado di arginare il pericolo di fuga e di recidiva presente nel reclamante – pericoli presenti in tutti i detenuti collocati in sezione chiusa –, stante che tale struttura al pari di quella ticinese non è ritenuta un carcere ad alta sicurezza, né si è appalesato in concreto un bisogno in tal senso.

E. 4

Per tutto quanto esposto sopra, e da quanto in atti, il trasferimento del reclamante presso il penitenziario di _____ ordinato dalla Direzione delle Strutture carcerarie cantonali e confermato nella decisione 30.12.2016 della Divisione della giustizia, si rileva infondato e non sostanziato da concreti e sufficienti motivi di sicurezza e di ordine interno come richiesto dagli art. 28 cpv. 1 REPM e 86 lit. b cifra 4 RSC. In queste condizioni, ovvero in assenza di interessi pubblici, merita anche tutela l'argomento sollevato dal reclamante circa la vicinanza alla famiglia. La decisione qui impugnata ha da essere annullata, con accoglimento del gravame. Fa stato la decisione 2.06.2016 di collocamento iniziale emanata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (inc. GPC _____). Per questi motivi, richiamati gli art. 379 ss., 393 ss., 439 cpv. 1 CPP, 76, 84, 372 CP, 80 LTF, l'OCP-CPM, la LEPM, il REPM, il RSC, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1. Il reclamo è accolto. §. Di conseguenza la decisione 30.12.2016 della Divisione della giustizia è annullata. 2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. 3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e sulla ricsuzione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. 4. Intimazione: Per la Corte dei reclami penali Il presidente
La cancelliera